

## **Articolo 1 (Oggetto)**

1. La presente legge disciplina le cosiddette “lavanderie self service”.
2. Per lavanderia self service si intende l’attività di noleggio attrezzatura effettuato tramite uno spazio allestito con lavatrici ed essiccatoi utilizzati direttamente dalla clientela.
3. L’utilizzo da parte della clientela avviene tramite l’uso di appositi gettoni che possono essere usati anche per l’acquisto dei relativi detergenti.
4. I gettoni di cui al comma precedente devono essere distribuiti tramite apposite macchine cambiavaluta presenti all’interno dell’esercizio.

## **Articolo 2 (divieti)**

1. Nelle lavanderie oggetto della presente legge è tassativamente esclusa la presenza di personale anche per le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell’attività nonché per il servizio di stireria e per tutti gli altri tipi di servizi che la legge 22 febbraio 2006, n.84 e la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25, individuano tra le fattispecie di tintolavanderia.
2. Nel caso di lavanderie che utilizzano furgoni itineranti adibiti al ritiro e alla consegna dei capi da lavare è fatto divieto sostare o fermarsi entro il raggio di 500 metri dalle lavanderie artigianali.
3. La pubblicità fonico-sonora dei furgoni di cui al precedente comma è vietata nel raggio di 1 chilometro dalle lavanderie artigianali di cui alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25.

## **Articolo 3 (competenze dei Comuni)**

1. Compete ai Comuni il rilascio della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, anche ai sensi della presente legge regionale.
2. Spetta al Comune la verifica se la lavanderia self service è regolarmente iscritta al registro delle imprese e risulta in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 64 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista per le industrie pericolose ed i mestieri rumorosi e incomodi.

## **Articolo 4 (vigilanza e controlli)**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.
2. Spetta all’Azienda Sanitaria competente l’accertamento, anche su segnalazione dell’ente locale, il rispetto delle norme igieniche vigenti.

3. Spetta al Comune l'accertamento dell'eventuale presenza di personale di cui all'articolo
- 2.

### **Articolo 5 (sanzioni)**

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati.
  - a) Per l'esercizio dell'attività senza il possesso della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva di cui all'articolo 3, comma 1: da euro 1.000 a euro 5.000;
  - b) per l'accertata presenza di personale nei casi di cui all'articolo 2, comma 1: da euro 5.000 a euro 10.000; nei casi reiterati, conclamati e ripetuti di presenza di personale in violazione del medesimo articolo 2, comma 1, il Comune dispone l'immediata chiusura definitiva della lavanderia;
  - c) per la sosta entro il raggio di 500 metri di cui all'articolo 2, comma 2: euro 500;
  - d) per l'utilizzo di pubblicità fonica entro il raggio di 1 chilometro di cui all'articolo 2, comma 3: euro 500.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

### **Articolo 6 (ulteriori disposizioni)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.27 (Testo unico in materia di commercio).